

di legge come una legge di polizia, di rilevare che ci troviamo di fronte ad una disposizione di carattere penale che implica un processo. Orbene, benchè la posizione topografica dell'ultimo comma rispetto a tutto l'articolo dia la possibilità di interpretare questa disposizione nel senso che una norma da parte dell'autorità politica possa essere emessa dopo che si è esaurito il processo (questa è l'interpretazione secondo le disposizioni preliminari del Codice civile) è pur necessario chiarire. Per ciò ho creduto distinguere due casi: cioè il caso in cui si è di fronte a un semplice inconveniente e a un semplice fatto per cui basta la potestà dell'autorità giudiziaria (ed è questa allora che decide, quando ne ravvisi gli estremi, lo scioglimento dell'ente); ed il caso in cui è al potere politico che spetta intervenire, come è preciso diritto della sovranità pubblica, tutte le volte, anche nella pendenza del giudizio, che ciò sia necessario.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della giustizia.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Sostanzialmente sono d'accordo con l'onorevole Sansone. Sono d'accordo con lui sopra l'opportunità di una legge sulle associazioni e prendo impegno di studiare questa materia, che è veramente molto ardua e difficile e non è neanche — si può dire — felicemente disciplinata dalle legislazioni straniere. Le disposizioni dell'articolo 1º dimostrano poi che vi è una corrispondenza sostanziale tra il pensiero dell'onorevole Sansone e quello del Governo anche nella questione specifica. Infatti quello che l'onorevole Sansone dice intorno alla necessità del dolo che occorre per mettere in essere il reato di sciente comunicazione di notizie false è implicito nella dizione dell'articolo. Quando si dice sciente, quando cioè si richiede non un dolo generico, ma specifico, è evidente che occorre un fine illecito. Che se la notizia falsa è data per un fine non illecito, manca il dolo specifico e non vi è reato. Perciò riterrei superflua la specificazione e come tutto ciò che è superfluo nel campo del diritto, anche dannoso.

Circa poi lo scioglimento siamo pure d'accordo, perchè l'ultimo comma dell'articolo 1º non rende obbligatorio lo scioglimento, lo rende facoltativo. Esso dice: « In tutti i casi di omessa, falsa o incompiuta dichiarazione, le associazioni possono essere sciolte con decreto del prefetto ».

Il che vuol dire che nei casi più gravi di necessità, di ragioni serie di tutela dell'ordine pubblico, si farà lo scioglimento; nei

casi meno gravi lo scioglimento potrà anche non farsi. È in sostanza quello che dice l'onorevole Sansone, il quale pure affida all'autorità politica la facoltà dello scioglimento nei casi più gravi. La formula dell'articolo 1º è più semplice, ma, anche in questo caso credo che la semplicità sia a vantaggio della chiarezza. Prego perciò l'onorevole Sansone di accontentarsi di queste mie dichiarazioni e di non insistere nel suo emendamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

BODRERO, *relatore*. Mi associo alle dichiarazioni dell'onorevole ministro della giustizia. Potrei dire all'onorevole Sansone che in realtà i suoi emendamenti rappresentano piuttosto una interpretazione della legge, che una integrazione. Ora l'interpretazione della legge è meglio sia fatta quando la legge sarà applicata. L'onorevole Sansone prevede una casistica non ancora verificatasi.

SANSONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANSONE. Veramente l'onorevole ministro della giustizia non ha detto che i miei emendamenti sieno una interpretazione della legge. Io trovo in vero che c'è una qualche diversità fra il criterio informatore dell'ultima disposizione dell'articolo 1 del testo e le modifiche da me presentate.

Se effettivamente le modificazioni da me proposte dovessero servire di interpretazione al testo del ministro, io dovrei dichiararmi soddisfatto. Ma non siamo in tema di interrogazioni, bensì di legislazione. Vuol dire che per quella che sarà l'interpretazione futura da parte dell'autorità giudiziaria (o da parte dell'autorità amministrativa, poichè vedo che succede immediatamente nella discussione un emendamento presentato dall'onorevole Sandrini) si terrà conto delle dichiarazioni fatte dall'onorevole ministro e resteranno agli atti queste mie osservazioni per quella che sarà la futura legge sulle associazioni.

PRESIDENTE. Dunque l'onorevole Sansone non insiste nel suo emendamento. Vi è per ultimo un emendamento aggiuntivo dell'onorevole Sandrini, firmato anche dagli onorevoli Sarrocchi, Venino, Caccianiga, De Martino, Broccardi, Maury, Viale, Marescalchi, Di Mirafiori-Guerrieri, così concepito:

« Alla fine dell'articolo aggiungere: Contro il decreto è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale per illegittimità o eccesso di potere ».